

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1964

(26^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli accertamenti di valore delle aree fabbricabili » (222) (D'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri) e « Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative all'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili » (486) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 550, 553
ARTOM	551
BERTOLI	552, 553
CENINI, <i>relatore</i>	550, 551, 552
GIGLIOTTI	551, 552
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	552

« Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari » (598) (D'iniziativa dei deputati Bucalossi

ed altri e Cengarle ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 549
BERTOLI	549
ROSELLI, <i>relatore</i>	549
TRABUCCHI	549
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	549

« Inclusione della laurea in architettura fra i titoli di studio validi per l'accesso al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (649) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	564
DE LUCA, <i>relatore</i>	564
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	564

« Ordinamento della banda della Guardia di finanza » (694) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i>	553, 554
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	554

« Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (708) (*D'iniziativa dei deputati Tambroni ed altri e Mazzoni ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE	Pag. 534, 538, 543, 544 546, 547, 548, 549
ARTOM	542, 543, 547, 548
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	537, 540, 541, 542, 545, 546, 548
BONACINA	537, 539, 543, 545, 547
BRACCESI, <i>relatore</i>	534, 535, 537, 538, 540, 546
CENINI	538
CONTI	540, 542
MARTINELLI	535, 537, 542, 543, 545, 547
RODA	536, 537
TRABUCCHI	539, 540, 542, 543, 545, 546, 547, 548
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	544

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Maier, Mammucari, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pirastu, Roda, Roselli, Salari e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Fortunati e Pesenti sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Fabretti e Vergani.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi e Bensi e per il tesoro Belotti.

MAIER, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tambroni ed altri e Mazzoni ed altri: « Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante prov-

vedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (708) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tambroni, De Marzi, Laforgia, Urso, Merenda, Bova e D'Agolino; Mazzoni, Armaroli, Gelmini, Pigni, Raffaelli, Angelino, Lenti e Scricciolo: « Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I , *relatore*. Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è il risultato della fusione di due proposte d'iniziativa parlamentare; una dell'onorevole Tambroni ed altri, l'altra dell'onorevole Mazzoni ed altri, entrambe tendenti a mettere le imprese artigiane in condizioni di poter effettuare un più favorevole utilizzo del credito a medio termine per l'ampliamento, l'ammodernamento, la costituzione di scorte dei propri impianti.

La Camera, addivenendo alla fusione dei due disegni di legge, ha mandato a noi un nuovo progetto che può essere distinto chiaramente in due parti. La prima, comprendente quattro articoli, affronta l'annoso problema delle garanzie richieste dalle banche per l'erogazione di finanziamenti d'impianto a favore delle imprese artigiane locali, la cui base è la legge 25 luglio 1952, n. 949; la seconda, invece, migliora l'applicabilità di questa legge in base all'esperienza acquisita in dodici anni di attività.

Illustrerò brevemente la prima parte che, come ho detto, comprende i primi quattro articoli. Di fatto l'istituzione di un fondo centrale di garanzia presso l'Artigiancassa era già stata auspicata fin dal 1959 dal Comitato centrale dell'artigianato e risponde alla necessità, più volte manifestata dalle categorie artigiane, di svincolare il credito dalla prestazione di estese ed onerose garanzie.

Nell'attuale momento economico l'istituzione del fondo potrebbe anche inquadrarsi nella politica anticongiunturale in quanto, favorendo la concessione di finanziamenti destinati ad investimenti produttivi, si agevola la ripresa economica delle attività artigiane e dell'industria connessa a tali investimenti.

L'intervento del fondo è di natura sussidiaria e si esplica a favore delle aziende di credito nella misura del 70 per cento delle perdite riportate sulle operazioni garantite dal fondo medesimo. In altre parole le aziende di credito che concedono fidi agli artigiani sono garantite per le eventuali loro perdite per l'inadempienza degli artigiani, fino al 70 per cento.

Le cause che finora non avevano consentito di attuare questa forma di garanzia, riguardavano principalmente il reperimento dei mezzi finanziari che dovevano alimentare il Fondo centrale.

La soluzione proposta col presente disegno di legge e me pare buona, poichè, mentre da un lato chiama le imprese artigiane beneficiarie della garanzia del fondo ad una solidarietà cauzionale che si concreta attraverso una ritenuta *una tantum* dello 0,50 per cento dell'importo del prestito, dall'altro circoscrive l'intervento finanziario dello Stato entro limiti modesti: 100 milioni per l'esercizio in corso fino al 31 dicembre 1964, 200 milioni per ogni anno fino al 1970; 100 milioni nel 1971. L'intervento finanziario, ripeto, è quindi contenuto in limiti modesti, specialmente se confrontati con i vantaggi che conseguiranno le imprese artigiane e di conseguenza l'economia nazionale.

Nè va scottaciuto il contributo che il fondo dà all'Artigiancassa, dovendo versare a questo ente il 20 per cento dei suoi utili annuali.

Per quanto riguarda l'aspetto tributario, si deve osservare che uno dei presupposti economici in base ai quali il fondo di garanzia può raggiungere le finalità per cui è stato previsto è quello che ad esso siano riservate le più ampie agevolazioni fiscali.

A questo punto io vorrei accennare all'ammontare di tale fondo, e considerare se lo stesso sarà utile e adeguato al giro di affari che avrà l'Artigiancassa.

Attualmente, da un'indagine fatta, si è rilevato che la misura delle perdite sui crediti concessi si aggira sullo 0,30 per cento.

M A R T I N E L L I . E qual'è l'esposizione?

B R A C C E S I , *relatore*. L'Artigiancassa ha concesso, dal 1952 ad oggi, 220 miliardi di lire di fidi. Concede ora mediamente circa 40-45 miliardi all'anno. Le perdite si aggirano sullo 0,30 per cento in cinque anni. Lire 50 miliardi all'anno per cinque anni, fanno 250 miliardi; ammettendo anche che le perdite si triplichino perchè, naturalmente, ora il credito verrà concesso con più facilità, date le garanzie, si arriva all'uno per cento circa di perdita media, cioè a due miliardi e mezzo di lire in cinque anni. Ci saranno due miliardi e mezzo nel fondo? Dal disegno di legge appare di sì, in quanto, in cinque anni, il Ministero dell'industria darà un miliardo di lire. Lo 0,50 per cento che ogni impresa artigiana dovrà versare *una tantum* nel fondo darà lire 1.250.000.000. Gli utili dell'Artigiancassa saranno di 750 milioni: in totale 3 miliardi che dovrebbero servire largamente a compensare le eventuali perdite, anche calcolate in misura molto maggiore, che dovranno verificarsi.

Per quanto riguarda la seconda parte del disegno di legge, che comprende gli articoli dal 5 al 9, con delle modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 949, farò, articolo per articolo, qualche modesta osservazione.

L'articolo 5 contiene un testo sostitutivo dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524; nel suddetto nuovo testo, il credito per la formazione di scorte, già contemplato nelle possibilità di intervento dell'Artigiancassa, viene migliorato e disciplinato in senso più aderente alle effettive esigenze della categoria. Infatti tale credito — prima limitato al 20 per cento — potrà essere concesso nella misura del 30 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso alle imprese per l'impianto, l'ammodernamento e l'ampliamento di laboratori e per l'acquisto di macchine e attrezzi. Detto finanziamento per le scorte potrà

essere concesso anche agli imprenditori artigiani che abbiano già fruito dei finanziamenti che or ora ho ricordati. Il credito per le scorte deve avere durata inferiore ai tre anni (ciò evidentemente per sottrarre questo tipo particolare di credito agli oneri stabiliti dalla legge 25 luglio 1962, n. 1228). Inoltre, tutte queste operazioni potranno essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Nell'articolo 6 si introducono elementi nuovi per quanto concerne il limite di fido massimo e il limite del credito per le scorte. Viene precisato in particolar modo che nel fido massimo fissato dall'articolo 34 della legge non è compreso il credito che è accordato per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che però, in nessun caso, potrà superare l'importo complessivo di 3 milioni. Ricordo che il fido massimo concesso alle imprese artigiane per i loro impianti è di 25 milioni. Su 25 milioni è chiaro che il credito per le scorte non può essere superiore ai 3 milioni, secondo i criteri attuali di fido bancario.

Per quanto concerne invece le cooperative artigiane — e questa è un'altra novità che con l'articolo 6 si introduce — si stabilisce che il fido è fissato in lire 2.500.000 per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima.

In seguito all'assegnazione del 20 per cento degli utili netti al fondo di garanzia, nell'articolo 7 si stabilisce come dovranno essere distribuiti gli utili di gestione dell'Artigiancassa.

L'articolo 8 prevede l'estensione della durata ed efficacia dei privilegi nell'articolo 40 della legge n. 949 del luglio 1952.

L'articolo 9 tratta della copertura della spesa precisando che i contributi dello Stato previsti in 100 milioni per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964, in 200 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1970 ed infine in 100 milioni per l'esercizio 1971, dovranno essere a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio sul capitolo 39, concernente sussidi e premi diretti a promuovere

e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane e alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. Questo capitolo 39, nell'esercizio in corso che scade il 31 dicembre prossimo, ha un margine di 100 milioni; negli esercizi successivi questa spesa sarà iscritta in altro capitolo che assumerà un altro numero e il relativo stanziamento, che è previsto, per i diversi esercizi fino al 1970, in 200 milioni, avrà la copertura nel bilancio.

Io non avrei da aggiungere altri chiarimenti per illustrare questo disegno di legge.

R O D A . Da un punto di vista dei « sacri principî » io non avrei nulla da eccepire all'istituzione di questo fondo di garanzia nel seno dell'Artigiancassa; però, e dico questo come esortazione, per quel che vale, cerchiamo di non creare un « carrozzone » in aggiunta a quelli che purtroppo, nel nostro Paese, prosperano. Se io volessi mettere in imbarazzo i membri del Governo, mi sarebbe facile chiedere quanti carrozoni di questo tipo vanno nel nostro Paese, sulle strade aperte al traffico, senza pedaggio e con pedaggio... Ma non voglio discuterne. Però, per quanto riguarda il finanziamento del Fondo di garanzia che verrà costituito con questo disegno di legge, peraltro già approvato dall'altro ramo del Parlamento, nell'Artigiancassa, i conti più elementari mi dicono che gli alimenti che noi offriamo alla bocca di forno di questo fondo sono forse superiori a quanto non potrebbe, almeno teoricamente, ingoiare.

Il senatore Braccesi, nella sua lucidissima e sintetica esposizione, ci ha fornito dei dati preziosi. Ci ha detto: dal 1952 ad oggi, vale a dire in tredici anni, sono stati erogati crediti per 220 miliardi, con una sequenza — se si volesse fare una media aritmetica — di meno di 20 miliardi di lire all'anno. Però è chiaro che questo fondo di garanzia del credito è costituito per incrementare i crediti. E allora, da poco meno di 20 miliardi all'anno, si passa a 40 miliardi. Però, invece di fare il conto totale, lo faccio anno per anno. Il senatore Braccesi ha osservato che le perdite, sino ad oggi, sono di circa lo 0,30-0,40 per cento. Domani si galleggerà nel credito;

perciò calcoliamo una perdita di tre volte tanto e raggiungiamo l'uno per cento. E qui, egregio senatore Braccesi, incominciano i guai, perchè, se non vado errato, prendendo come base i suoi calcoli — che sono indubbiamente ottimi — 40 miliardi all'anno con l'uno per cento di perdita, danno una perdita presumibile a questo fondo di garanzia di 400 milioni all'anno. Fino al 1970 lo Stato contribuirà con 200 milioni (lasciamo da parte il contributo per questi pochi mesi che ci separano dalla fine del 1964); per quanto riguarda il restante c'è un contributo (e a questo riguardo ci vorrà una modifica dello statuto) dell'Artigiancassa, la quale devolverà il 20 per cento sugli utili netti.

B R A C C E S I, *relatore*. Ho calcolato che potrà dare lire 110 milioni l'anno.

R O D A. Ecco: 110 milioni l'anno più i 200 milioni dello Stato fanno 310 milioni di fronte a una perdita di 400 milioni all'anno. Praticamente abbiamo già in cassa l'occorrenza per fronteggiare la perdita senza ricorrere — e questo mi pare fondamentale — allo 0,50 per cento di nuovi oneri a carico degli artigiani che naturalmente hanno bisogno di questo credito.

M A R T I N E L L I. Ma l'ipotesi che ha fatto il relatore è che le perdite diventino il triplo di quelle attuali.

R O D A. Ma se lei avesse avuto la bontà di seguirmi avrebbe sentito, prima dalla più autorevole voce del relatore e poi dalla mia umile e sommessa voce, che essendo oggi la perdita dello 0,30 per cento correlativamente agli importi lordi dei crediti elargiti, più che triplicando questa perdita, si arriverà, al massimo, all'uno per cento. Voglio dire che, siccome conosco questi istituti di credito e la cautela con cui vengono erogati i crediti, non si arriverà ad una perdita tre volte maggiore di quella verificatasi sino ad oggi. Ma voglio essere prudente, come ha fatto il collega Braccesi, e lasciare questo margine discrezionale. Però, anche secondo questo conteggio larghissimo, si ar-

riverà a una perdita di 400 milioni all'anno, nella peggiore delle ipotesi.

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il rischio è più che proporzionale estendendo l'area dei pagamenti.

R O D A. Prego il relatore e il rappresentante del Governo di mettersi d'accordo. Qui, o si fanno le leggi a spanna (ma nella Commissione finanze e tesoro, per fortuna, le leggi a spanna non si sono mai fatte con la presidenza Bertone e penso non si faranno mai neanche in seguito) o sulla base di cifre autorevoli. Io volevo dire che soltanto con la erogazione da parte dello Stato di 200 milioni all'anno a cominciare dal 1° gennaio 1965 fino al 1970, si copre la metà del fondo perdite.

Facciamo un altro esempio. Tenendo conto che se aumentano gli introiti, le spese generali non crescono con la medesima proporzione e posto che con il maggior giro di affari i 100 milioni di utili annui possano diventare 150 — non voglio arrivare a dire 200, perchè allora sarebbero automaticamente coperti i larghissimi rischi calcolati con esemplare prudenza dal relatore — mi chiedo allora che bisogno ci sia di infierire sugli artigiani con uno 0,50 per cento sulle cifre richieste a prestito, la qual cosa si traduce inevitabilmente in un maggior costo del denaro, che è già così caro nel nostro Paese. Il nocciolo della questione sta qui: se è vero, come è vero, che vogliamo andare incontro agli artigiani — e non starò a fare le solite dissertazioni per dire chi finirà per beneficiare delle nuove norme, perchè non voglio essere accusato di demagogia — dobbiamo guardarci dall'istituire una trattenuta, secondo me eccessiva essendo dell'ordine dello 0,50 per cento, tenuto conto che i calcoli largamente prudenziali fatti dal relatore dimostrano che anche senza tale gravame saranno coperti i rischi cui va incontro l'Artigiancassa.

B O N A C I N A. Anzitutto un'osservazione sul penultimo comma dell'articolo 5, la cui portata è stata già sottolineata dal senatore Braccesi; si tratta, cioè, della norma

che rinvia ad una cooperativa la possibilità di intervenire a garanzia di un credito. A me sembra che possa insorgere una sperequazione nei confronti delle zone, segnata mente del Sud, in cui il movimento cooperativo è un po' un fenomeno occasionale e, quindi, più difficile la costituzione di cooperative di garanzia di credito. È un problema che si pone proprio nel momento in cui decidiamo di potenziare l'economia artigianale.

La seconda osservazione si riferisce ad un problema più di fondo, ampiamente trattato in sede di Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro allorchè si trattò del credito a medio termine alle piccole e medie imprese, problema che è analogo per le questioni artigianali; mi riferisco al problema delle garanzie sugli acquisti dei macchinari. Il ONEL propose allora la soluzione della delega a enti intermedi, da incaricare della vendita alle piccole e medie imprese di macchinari sotto la forma del patto di riservato dominio. Con tale soluzione si superavano tutte le difficoltà di carattere burocratico per la costituzione dei mutui e, contemporaneamente, si riduceva il costo delle garanzie. Vedo ora che il disegno di legge in esame, pur tentando di risolvere il grosso problema, lascia quasi del tutto impregiudicata la questione delle garanzie sui macchinari. Eppure noi sappiamo che l'esame dell'ammodernamento delle imprese artigiane — e perciò del loro miglior funzionamento — dipende proprio dalla capacità che gli artigiani hanno non tanto di costruire nuovi stabilimenti, quanto di disporre di migliori attrezzature, cioè di macchinari più moderni. Per tale motivo concludo ponendo al relatore e al rappresentante del Governo il problema se non convenga — tenuto conto che col provvedimento in discussione istituivamo la possibilità di cooperative di garanzia — attuando il disposto della legge 11 gennaio 1957, n. 5 a favore delle piccole e medie imprese industriali, attribuire alle cooperative di garanzia il compito dell'ente intermedio, per la vendita dei beni con patto di riservato dominio. La qual cosa avrebbe un significato assai interessante per le imprese artigiane, le quali incontrano le maggiori difficoltà pro

prio nell'ammodernamento dei loro macchinari.

C E N I N I . Desidero rivolgere una domanda specifica al relatore, in rapporto a quanto ha affermato il senatore Roda, ossia sullo 0,50 di trattenuta agli artigiani. Mi sembra che si tratti di una trattenuta che non viene istituita con il provvedimento in esame. Difatti l'alinea a) dell'articolo 2 recita: « dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto » eccetera. È chiaro che se si istituisse una nuova trattenuta anch'io avrei dei dubbi sulla sua opportunità, perchè si verrebbe ad aumentare il costo dei mutui; se invece si tratta, come a me pare, di una trattenuta che già viene operata in base ad altra legge, e che gli istituti di credito vengono ora invitati a versare al fondo centrale di garanzia presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ogni dubbio viene a cadere.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che in proposito non possano esserci dubbi: il riferimento alla legge 25 luglio 1952, n. 949 è esplicito.

B R A C C E S I , *relatore* È proprio così: si tratta, cioè, di una trattenuta già in vigore e che ora viene avviata al fondo di garanzia. Avevo preparato una risposta al senatore Roda, in cui si precisava appunto che non si tratta di una nuova trattenuta ma di una parte di quelle già in atto, da versarsi al fondo centrale di garanzia.

Per quanto concerne il contributo dello Stato, si tratta di un massimo di 6 anni, dal 1965 al 1970. Staremo a vedere alla fine di tale periodo a quanto ammonterà il fondo. Se sarà adeguato alle esigenze, non ci sarà più motivo per continuare nel versamento. Certo, mi rendo conto che il fondo deve essere ben amministrato: ma ciò lo valuteremo di volta in volta, quando avremo occa-

sione di esaminare i bilanci dell'Artigian-cassa.

Relativamente all'osservazione del senatore Bonacina sulle cooperative, desidero precisare che attualmente le cooperative di garanzia costituite in Italia e funzionanti sono già 20, ma tutte con mezzi modesti. Il provvedimento in esame è stato studiato soprattutto per superare le difficoltà che si lamentano nel Mezzogiorno, in quanto laggiù di cooperative non è stato possibile ancora costituirne. Disponendo del fondo di garanzia, le imprese artigiane delle Isole e del Mezzogiorno potranno ora richiedere dei contributi.

Non sono invece preparato a rispondere all'istanza rivolta dallo stesso senatore Bonacina in ordine all'estensione alle cooperative di garanzia delle funzioni di ente intermedio per l'acquisto di macchinari e la loro vendita alle imprese artigiane, con patto di riservato dominio.

B O N A C I N A . Mi sono dimenticato un'osservazione in ordine all'articolo 8, il quale dice che i privilegi stabiliti nell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni. Vorrei far rilevare che un'altra analogia fra le piccole e medie imprese industriali e quelle artigianali si ha proprio in tema di garanzie sull'ammortamento dei prestiti bancari. Escluso un procedimento autonomo, perchè comportante un meccanismo assai complicato, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro concluse che in ogni caso occorre contemplare la possibilità che, su richiesta del mutuatario, si riduca a mano a mano l'entità delle garanzie in relazione appunto all'andamento degli ammortamenti. Il meccanismo introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge in esame comporta invece che l'intera garanzia sia assorbente anche quando l'ammortamento corrisponda, per esempio, al 90 per cento. Ecco un ulteriore problema che va risolto, posto che nel settore dell'artigianato come in quello delle piccole e medie imprese industriali, l'intera somma viene praticamente assorbita dai mutui, per cui uno sviluppo oggi non può aversi se non dopo

completamente esaurita l'area dell'ammortamento.

T R A B U C C H I . Il punto su cui desidero soffermarmi è l'articolo 8. Sono personalmente favorevolissimo alla creazione di fondi di garanzia, perchè essi dovrebbero effettivamente sostituire quelle garanzie reali sulle quali fingono di far leva gli istituti bancari e che non servono ad altro che a far fallire le aziende al lorchè cominciano a non funzionare e a non rendere i consueti utili agli istituti di credito. Sappiamo che quando i proventi dell'attività patrimoniale non sono immessi nel ciclo produttivo, producono uno stato fallimentare che veramente rappresenta la grave malattia di tutta l'organizzazione del credito italiano. La costituzione di fondi di garanzia è perciò il primo sistema a cui si ricorre per cercare di eliminare le garanzie semplicemente patrimoniali, basate sul vecchio concetto della proprietà così come cosa che ha un valore in sè e per sè, concetto che veramente non corrisponde alle necessità di una moderna economia e men che meno a quella dell'artigianato, fondato essenzialmente sull'attività dell'uomo. Peraltro, mentre stiamo compiendo tale utile lavoro, ossia cerchiamo di eliminare la garanzia reale per arrivare ad una garanzia tramite un fondo, poi — appunto con l'articolo 8 del provvedimento — poniamo tali vincoli che veramente un'azienda artigiana si indirizza verso il fallimento il giorno in cui si fa concedere un prestito.

In effetti, l'articolo 8 è, non voglio dire pazzesco perchè non voglio mancare di rispetto a chi l'ha redatto, però estremamente pericoloso, perchè stabilisce che le garanzie e i privilegi durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni e addirittura, non c'è più agevolazione neanche per le scorte. Come dire che un artigiano non potrà più nemmeno vendere i propri prodotti, perchè essi seguono il destino delle scorte, ossia seguono il cammino dei privilegi e non ci sarà nessuno che andrà a comperare merce direttamente alla bottega dell'artigiano per tema che si tratti di beni soggetti al privilegio.

Guardiamoci allora in faccia: stiamo cercando di facilitare l'attività dell'artigiano o vogliamo piuttosto spaventarlo?

C O N T I . Tra l'altro, la disposizione è in contrasto con una norma generale del Codice civile.

T R A B U C C H I . Perciò l'articolo 8 del disegno di legge inizia con un: « In deroga al disposto dell'articolo 2762 del Codice civile ». Comunque, si tratta di una disposizione che può essere giustificata per i macchinari, non per le scorte.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il credito per le scorte arriva a un massimo di 3 anni, come ha opportunamente precisato il relatore. Quindi ci sembra che il problema non sussista nei termini esposti dal senatore Trabucchi.

T R A B U C C H I . Ma l'articolo 5 parla dettagliatamente delle scorte.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, ma chiarendo appunto che la durata massima del credito arriva a 3 anni.

T R A B U C C H I . D'accordo, ma ciò non significa che la restituzione avvenga entro 3 anni: si può concedere un credito per una qualsiasi durata, ma esso di fatto si protrae fino a quando non sia stato restituito interamente e il privilegio segue tale durata. D'altro canto l'articolo 5 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524 dice: « A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi, altresì, il privilegio con il grado indicato dall'articolo 2778 n. 3 del Codice civile sulle scorte stesse, che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudicare il diritto dei terzi sulle cose stesse ». Adesso invece con l'articolo 8 del disegno di legge, in deroga all'articolo 2762 del Codice civile, i privilegi stabiliti nell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicem-

bre 1956, n. 1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni. Allora è meglio dire che l'artigianato è morto e che gli facciano il funerale *gratis*, perchè nessuno sarà così folle di andare ad acquistare beni che possono derivare da scorte gravate da privilegi.

B R A C C E S I , *relatore*. In pratica, nessuno pone i privilegi sulle scorte. Se un tale vende del rame ad un artigiano perchè costruisca delle brocche, non metterà di certo dei privilegi sulla materia lavorata.

T R A B U C C H I . Potrà anche essere così, ma la lettera della disposizione è chiara.

Un altro punto sul quale ho dei dubbi, che vorrei fossero chiariti dal rappresentante del Governo, è quello relativo all'amministrazione del fondo centrale di garanzia. Se esso serve soltanto per offrire una garanzia aggiuntiva, rappresenta già qualcosa, ma sempre poco, perchè il Centro non conosce la vita dell'azienda artigiana. Perciò, secondo me occorre fare in modo — e lo scopo può essere raggiunto con delle norme regolamentari — che il credito sia concesso anche e soprattutto a chi non ha la possibilità di offrire delle garanzie reali.

E questo non può essere fatto altro che attraverso una particolare conoscenza della situazione e dell'andamento delle aziende che non può avere il fondo centrale ma soltanto chi è a conoscenza esatta e precisa del problema. Ecco perchè io riterrei opportuno che fosse data assicurazione che poi, nelle norme esecutive che verranno emanate, sarà fatto in modo che il ricorso al fondo di garanzia non sia semplicemente fatto da un punto di vista generale — come pare pensi il senatore Roda, — per evitare le perdite dell'Artigiancassa, ma invece per poter dare il credito a chi lo merita maggiormente, per la capacità produttiva della sua azienda.

Io ravviserei, infine, l'opportunità di estendere i mutui dell'Artigiancassa non solo alle cooperative artigiane, ma anche alle cooperative di vendita dei prodotti artigiani, perchè è proprio in questo settore che stiamo diventando carenti. Il nostro artigianato è

ancora allo stato brado, vende quando vi riesce. Manca l'organizzazione delle vendite che dovrebbe essere finanziata come un'appendice dell'attività artigiana; e secondo me bisognerebbe introdurre in questo complesso di legislazioni, che come un mosaico andiamo facendo, questo concetto organizzativo di cooperative di vendita che stanno poi nascendo dappertutto, perchè, in fondo in fondo, il nostro artigianato già da solo cerca di farlo nascere in quanto ne ha assolutamente bisogno.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei aggiungere telegraficamente qualche osservazione. Anzitutto debbo precisare che questo disegno di legge, che rappresenta la fusione di due proposte di legge d'iniziativa parlamentare, ha avuto un lungo *iter* alla Camera, in quanto la Commissione finanze e tesoro si è riunita in Comitato speciale ed ha sentito tutti, anche gli artigiani, per cui le osservazioni che sono emerse qui sono indubbiamente meritevoli di considerazione, però erano già state tenute presenti, e quello che è stato nel disegno di legge stabilito per unanime giudizio di tutte le organizzazioni artigianali, rappresenta un complesso di provvedimenti ritenuti opportuni per il rilancio e il sostenimento dell'artigianato.

Ho qui però sentito il senatore Roda che si è reso interprete della preoccupazione opposta rispetto a quella che aveva dominato i lavori del Comitato ristretto. Egli si è preoccupato che questo fondo centrale di garanzia sia troppo ampio rispetto al suo presuntivo fabbisogno finanziario. Ora qui va rilevato che quando si costituiscono fondi centrali di garanzia, la preoccupazione maggiore è quella di avere un fondo assolutamente insufficiente al punto di rendere inutile la creazione di questa garanzia centrale, la quale ha proprio lo scopo di agevolare la concessione dei crediti artigiani. Il fatto di istituire questa garanzia centrale costituisce indubbiamente un incentivo per le banche a largheggiare di più nella concessione del credito, ferma restando, naturalmente, la garanzia del recupero del credito che è assolutamente indispensabile alla banca che con-

cede il credito stesso. Per di più, i calcoli sono stati fatti in via presuntiva. Io ho la preoccupazione opposta, senatore Roda, ma debbo far presente che questo fondo non rappresenta poi una scoperta, perchè esistono già fondi centrali di garanzia; esiste il consorzio interbancario di garanzia per il Piano verde, un fondo centrale di garanzia per le medie industrie, ed esiste una serie di precedenti ed esempi sul piano internazionale, su cui si è cercato di modellare questo provvedimento. Quindi l'esperienza ci guiderà in prosieguo di tempo e queste aliquote sono sempre suscettibili di essere modificate secondo quello che l'esperienza stessa insegnerà. Si parte dalla base di analogo fondo, ma non è detto che nell'artigianato le ripercussioni debbano essere identiche.

Io affermo soltanto che sarei ben lieto se si verificasse quanto preoccupa il senatore Roda. Il senatore Roda però aveva orientato tutta la serie di osservazioni in relazione al desiderio di sollevare gli artigiani dalla corresponsione della ritenuta dello 0,50 per cento. Ora, in tutti i fondi centrali di garanzia, compreso quello per i mutui sul Piano verde, c'è la percentuale di garanzia; cioè lo Stato dispone le sue provvidenze, il settore le sue; i singoli interessati che fruiscono di questi vantaggi mettono anch'essi una certa parte in comune allo scopo di essere essi stessi, almeno in parte, artefici di questa maggiore possibilità di erogazione dei mutui. Il fatto di estraniarli completamente è parso un errore, tanto più che in relazione alle provvidenze di cui già fruiscono, questo 0,50 per cento non rappresenta assolutamente un'entità preclusiva o comunque un ostacolo o un peso eccessivo. Va da sé che se il fondo realizzerà quella consistenza finanziaria che è nei voti di tutti, successivamente si potranno riesaminare queste percentuali, si potrà esaminare la misura del contributo dello Stato e così via, come del resto è già stato stabilito per il Piano verde. Per il Piano verde il fondo si chiama fondo interbancario di garanzia, ma ha un'analoga struttura rispetto a quello dell'Artigiancassa.

Vorrei aggiungere che queste impostazioni sono state accettate da tutta l'organizzazione artigiana. Non è ancora tutto perchè,

per poter avere un medio credito veramente organizzato, occorrerà un riesame a fondo della situazione. Però è urgente, in questo momento, agli effetti della difesa e del potenziamento dell'artigianato, agevolare il credito.

Non voglio entrare nella questione di fondo sollevata in ordine alle garanzie di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame, anche perchè si tratta di un argomento piuttosto complicato, nel senso che, come ha già rilevato il senatore Bonacina, è stata oggetto di critica sul piano generale la disposizione riguardante il Codice civile nonchè tutte quelle modifiche successive attinenti alle singole forme di finanziamento. Però debbo dire al senatore Trabucchi che il credito per le scorte è stato distinto da quello per gli impianti. Lo spirito della norma è che il finanziamento sulle scorte è un fenomeno legato, in un certo senso, alla fase d'impianto dell'azienda. Però il credito per le scorte si avvicina al credito ordinario, mentre per il funzionamento degli impianti è veramente la forma tipica del mediocredito. Qui però — e devo darne atto dopo aver letto l'articolo 5 della legge 19 dicembre 1956 — indubbiamente non si fa distinzione; quindi le garanzie vanno considerate in blocco. Peraltro devo dire che sul piano pratico, siccome il credito per le scorte ha una durata inferiore, cioè di 3 anni, potremmo eventualmente precisare che tale complesso di privilegi non riguarda le scorte stesse, cioè dichiarare esplicitamente l'esclusione delle scorte.

A questo punto, tuttavia, sento il dovere di fare una considerazione di carattere pratico, nel senso che se il disegno di legge dovesse tornare all'altro ramo del Parlamento perderemmo del tempo prezioso — il provvedimento ha iniziato il suo *iter* con la presente legislatura — mentre le organizzazioni sindacali stanno pressando per la sua più sollecita approvazione. Va inoltre aggiunto che le organizzazioni sindacali stesse non hanno sollevato alcuna eccezione sul testo in esame, neppure per quel che concerne l'articolo 8.

T R A B U C C H I. Perchè non si sono rese conto delle sue conseguenze.

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, piuttosto perchè la norma non costituisce, sul piano pratico, un elemento ostativo o che aggravi la situazione. Comunque, su tale punto non posso che rimettermi alla Commissione, facendo notare che la questione era stata esaminata in sede di Comitato ristretto e che gli interessati non avevano ritenuto pregiudiziale la norma. E dire che erano presenti fior di legali!

T R A B U C C H I. Possiamo tradurre in un ordine del giorno l'istanza che non siano dati privilegi sulle scorte.

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La Commissione è libera di agire come meglio ritiene; tuttavia vorrei rivolgere la preghiera di fare in modo che il disegno di legge in esame possa giungere rapidamente in porto, perchè risponde ad una reale e urgente necessità.

A R T O M. Se si tratta di una modifica formale, la Camera dei deputati la può approvare in pochissimo tempo.

M A R T I N E L L I. Vorrei porre un quesito pratico: mi presento presso un'impresa artigiana, vedo dei mobili che ritengo adatti per il mio appartamento, li acquisto. Prima dell'approvazione — eventuale — del disegno di legge in discussione, io me ne partivo tranquillo, con la mia brava fattura quietanzata perchè non esisteva alcun privilegio sui beni mobili. Adesso vien fuori il dubbio che, secondo l'articolo 8 del provvedimento stesso, tutti i privilegi di cui all'articolo 5 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524 siano validi e si protraggano fino al totale rimborso dei prestiti concessi, seguendo i beni e le scorte in essi impiegati. Allora mi chiedo: che cosa deve fare colui che va ad acquistare da un artigiano dei beni mobili per essere sicuro che la merce che compra non sia soggetta a privilegi? Mi sembra che si tratti di un problema che deve essere chiarito, e che a chiarirlo non sia sufficiente un ordine del giorno.

C O N T I. Però perchè vi sia il privilegio occorre sempre che vi sia la trascrizione.

MARTINELLI. Non dobbiamo confondere il privilegio speciale istituito dall'articolo 5 della legge citata con quello dell'articolo 2762 del Codice civile, che è il privilegio del venditore di macchine, ossia il vecchio privilegio del Codice commerciale. Il privilegio sulle macchine vale per 3 anni in quanto le macchine rimangano in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione. In tal caso l'eccezione mossa dal senatore Bonacina non ha un gran valore perchè, siccome vale per il prezzo non pagato e colui che paga ha sempre diritto di fare la notazione di pagamento e di registrarla nei registri del tribunale, chi vuol sapere se determinate macchine siano gravate da privilegi per un valore o per un altro, non ha che da andare a consultare quel registro.

BONACINA. Per la verità non era esattamente questa l'eccezione da me sollevata.

MARTINELLI. Evidentemente ho capito male. Nel caso dei macchinari è giusto dire che i privilegi seguono i beni, perchè se viene asportata la macchina, il privilegio, secondo le vecchie norme, non aveva più valore. Nel caso in controversia, invece, si tratta di privilegi sui beni mobili, cioè sul prodotto artigianale. È un problema grosso e a mio avviso sarebbe opportuno sospendere l'esame del provvedimento per consentire all'ufficio legale del Ministero di studiare se la dizione sia accettabile o no — a me pare di no — nel senso che non pregiudichi le vendite del settore artigianale.

ARTOM. Cosa succede poi se si verifica un fallimento?

PRESIDENTE. Mi sembra che, in sostanza, il problema verta sul punto importante sottolineato dai senatori Trabucchi e Martinelli, ossia di evitare che chi acquista regolarmente dei beni mobili debba preoccuparsi se si tratti di merce sottoposta o no a privilegi.

BONACINA. Tale problema mi permetto di ritenerlo di secondo momento. Di primo momento è invece l'altro, per cui oggi stabiliamo la norma che i privilegi durino fino al totale rimborso dei prestiti, cioè ipoteciamo tutti sotto il profilo delle garanzie date per l'ammortamento, fino al totale rimborso, senza dare la possibilità all'artigiano — il quale svolgendo la sua attività, avendo in corso un prestito voglia allargare la sua sfera d'azione — di disporre delle garanzie sugli ammortamenti già pagati. Quindi farei una proposta che può conglobare quelle dei senatori Trabucchi e Martinelli: siccome il provvedimento in esame è urgente — io vivo in una zona artigianale e so che tutti oggi aspettano con ansia le nuove norme — approviamolo ma impegniamoci, come Commissione, a presentare subito un disegno di legge tendente a rimuovere gli ostacoli che eventualmente sono insiti nell'articolo 8.

MARTINELLI. Ma per ora il valore dell'articolo 8 è esclusivamente quello di andare oltre il triennio previsto dall'articolo 2762 del Codice civile, il quale stabilisce che chi ha venduto una macchina, per il prezzo non pagato ha diritto a far annotare il privilegio nel registro apposito. Tale privilegio spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio dei prestiti a garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto.

PRESIDENTE. Questo per le macchine; per i mobili vige un'altra procedura.

Ritengo che la Commissione possa accogliere la proposta del senatore Bonacina. Pertanto passiamo all'esame degli articoli, poi decideremo sull'opportunità di rinviare la discussione.

TRABUCCHI. Domando la parola per un chiarimento. Quando si danno queste garanzie di natura sussidiaria, spesso volte si fa più male che bene; e tutti sanno che la garanzia dello Stato fa più male che bene, normalmente, perchè si costringe, necessariamente, l'istituto di credito ad andare ad esecuzione. Tutti quelli che hanno

pratica della cosa sanno che normalmente il realizzo del credito sofferente non è fatto mediante esecuzione, ma seguono opportuni accordi per cui la esecuzione non è il peggiore dei mali. Voglio dire che nel dare le relative istruzioni, sia chiarito come il fondo funziona. Dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito, questo esperimento può anche essere, a un certo momento, abbandonato attraverso quei soliti accordi che si prendono per cercare il realizzo del credito.

Ribadisco perciò la necessità — e su questo richiamo l'attenzione del Ministero — di chiarire questo punto, perchè se si chiarisce che deve essere fatta l'esecuzione fino in fondo, come avviene con i crediti dello Stato, noi tante volte siamo costretti a organizzare la rivendicazione dei terzi per far funzionare la garanzia senza arrivare all'esecuzione, che è il disfaccimento dell'impresa produttiva e contemporaneamente anche il vero e proprio danno del creditore e del debitore.

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo dire soltanto che sono d'accordo su quanto ha affermato il senatore Trabucchi, ma che ciò mi sembra, in un certo senso, implicito, perchè se non si realizzerà l'opposto della preoccupazione del senatore Roda, esperite le azioni coattive, a un certo momento, se le ripercussioni potranno essere quelle delineate dal senatore Trabucchi, il fondo potrà intervenire.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un « Fondo centrale di garanzia » per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, nu-

mero 949, Capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del « Fondo » in base ai criteri e alle modalità deliberati dal Comitato di cui al successivo articolo 3.

La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, numero 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni.

(È approvato).

Art. 2.

Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'articolo 1 della presente legge;

b) da un contributo dello Stato di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 200 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1970 e di lire 100 milioni nell'esercizio 1971, da prelevare dalle somme stanziare nel capitolo 39 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio;

c) da un contributo annuo della Cassa per il credito alle imprese artigiane in misura del 20 per cento dei suoi utili netti;

d) da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane.

Allora siamo d'accordo che sullo 0,50 per cento da versare *una tantum* non viene applicata l'imposta addizionale.

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Il Fondo centrale di garanzia è amministrato da un Comitato composto dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di Presidente e di Vice-Presidente del Comitato; dal Direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; nonché dai due membri del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane designati dal Ministro per l'industria e il commercio in rappresentanza delle categorie artigiane e di cui alla lettera *c*) dell'articolo 43, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

a) ai criteri e alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;

b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera *b*) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

T R A B U C C H I. Sull'articolo 3, d'accordo con il senatore Lo Giudice, presento il seguente ordine del giorno:

« La 5^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge sul

credito agli artigiani, impegna il Governo a emanare istruzioni perchè la garanzia del fondo centrale sia preventivamente indirizzata a facilitare il credito a favore delle imprese artigiane che diano affidamento in base alla propria organizzazione e alla capacità produttiva, anche se non abbiano la possibilità di offrire sufficienti garanzie reali ».

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su questo punto faccio le più ampie riserve perchè qui andiamo a confondere un po' le cose, nel senso che l'intenzione del provvedimento è quella di attribuire al fondo una garanzia che interviene come *ultima ratio*, dopo l'esperimento delle procedure coattive. Con l'ordine del giorno gli diamo, invece, dei compiti che riguardano l'erogazione del credito.

M A R T I N E L L I. Io mi permetto inoltre di considerare che non si può interferire nel funzionamento del fondo.

T R A B U C C H I. Se mi permette, l'articolo 3 dice fra l'altro: « Spetta al Comitato di deliberare in ordine: *a*) ai criteri e alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del fondo »: non è che il fondo intervenga per tutte le operazioni, interviene quando concede la garanzia. Il concetto è che la concessione della garanzia non può essere un *plus* qualsiasi, ma deve essere concessa soprattutto in quei casi in cui l'artigiano è capace e sa produrre, anche se non ha sufficienti garanzie patrimoniali.

B O N A C I N A. Io penso che una politica di questo genere si debba rivolgere alla prima istanza, cioè all'organizzazione che opera « a valle », non a quello che opera « a monte »; mentre « a valle » noi abbiamo la necessità di chiedere tutte le garanzie massimamente pesanti, « a monte » noi abbiamo la possibilità di andare a suffragare le iniziative. Quindi il problema lo invertirei. Se dovessi fare un ordine del giorno, lo farei sulla politica del credito.

T R A B U C C H I. Allora il fondo di garanzia è inutile; perchè l'organizzazione che opera « a valle » indiscutibilmente dà il credito tenendo conto rigorosamente della garanzia patrimoniale. E non si muove di là.

Noi creiamo un fondo di garanzia proprio perchè non è sufficiente la garanzia patrimoniale, e proprio allora il fondo di garanzia può intervenire e non al momento della concessione del credito!

P R E S I D E N T E. Sarebbe come invitare a fare del credito alle aziende meno solide di fronte a quelle più solide.

T R A B U C C H I. La solidità di una azienda artigianale consiste nella capacità produttiva, non in quella patrimoniale.

B R A C C E S I, *relatore*. Nessuna banca accorderà crediti sulla capacità produttiva: se ad un certo punto un artigiano muore, come fa a rivalersi?

T R A B U C C H I. E invece io dico che il fondo deve intervenire ad aiutare gli artigiani che non abbiano altre garanzie da offrire se non il proprio lavoro e la propria capacità produttiva.

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho compreso lo spirito della richiesta del senatore Trabucchi; però gli faccio notare il pericolo del capovolgimento di compiti e responsabilità che ne deriverebbe. Ossia, se attribuiamo al fondo di garanzia il compito di presiedere alla erogazione, in caso di insolvenza, facciamo sì che una banca declini ogni responsabilità, accusando il fondo di essere la causa della erogazione di un credito non andato a buon fine. Ecco la pericolosità del sistema proposto.

T R A B U C C H I. Va bene, ho capito: ritiro l'ordine del giorno e dico che darò il mio voto favorevole al disegno di legge, persuaso però che non servirà a nulla.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 4.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali, e l'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, numero 949, modificato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonchè per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte deve avere durata inferiore ai tre anni e non può superare il 30 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso lo acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

26ª SEDUTA (7 ottobre 1964)

artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 30 per cento del valore attuale degli impianti e per una durata inferiore ai tre anni, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

(E approvato).

Art. 6.

All'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, sono aggiunti i seguenti commi:

« In tale fido massimo non è compreso il credito che viene accordato per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso, potrà superare l'importo complessivo di lire 3 milioni.

In deroga alle norme contenute nei due precedenti commi, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere, per gli scopi indicati nell'articolo 33, ad una impresa artigiana costituita in forma di cooperativa è fissato in lire due milioni e cinquecentomila per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima ».

(E approvato).

Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo

2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, è sostituito dal seguente:

« Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota pari al 10 per cento da destinare al Fondo di riserva ed una aliquota pari al 20 per cento da destinare al Fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa, sono devoluti ai partecipanti al Fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento della quota da essi conferita ».

(E approvato).

Art. 8.

In deroga al disposto dell'articolo 2762 del Codice civile, i privilegi stabiliti nell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni.

T R A B U C C H I. Dichiaro che voterò contro questo articolo.

B O N A C I N A. Rinnovo la mia proposta, anche perchè mi sembra che il senatore Martinelli, avendo letto l'articolo 40 della legge precedente, si sia se non altro avvicinato alla mia obiezione. Quindi, rinnovo la proposta di approvare il disegno di legge — e in particolare l'articolo in esame — nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, con l'impegno però di procedere ad una rapida iniziativa parlamentare per correggere la parte lacunosa, ove cioè si accenna alle garanzie e ai privilegi sulle scorte nonchè alla cristallizzazione delle garanzie offerte fino all'integrazione dell'ammortamento dei mutui.

M A R T I N E L L I. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Allora, che l'iniziativa parlamentare sia immediata, perchè l'inconveniente potrebbe registrarsi anche subito.

A R T O M. Devo annunciare il mio voto contrario per le ragioni che sono state espo-

ste dai senatori Trabucchi e Martinelli e ancor più perchè credo che non si possa approvare un disegno di legge tecnicamente sbagliato, soltanto per la preoccupazione di provocare un ritardo di 2 o 3 giorni nella sua trasformazione in legge, a causa del rinvio alla Camera dei deputati. Quando si tratta di una modificazione soltanto parziale, il tempo che si perde nell'ulteriore iter parlamentare può benissimo essere riguadagnato con la pubblicazione rapida sulla *Gazzetta Ufficiale*. Quindi, anche in linea di principio non posso, nella mia coscienza, dare voto favorevole ad un provvedimento che è cattivo, soltanto per paura di rimandarlo all'altro ramo del Parlamento, altrimenti il Senato avrebbe solo il valore di un ufficio di registrazione. Quindi, approvare una disposizione non buona soltanto per timore del ritardo causato dal rinvio alla Camera dei deputati è una eccezione contro cui protesto; e concretizzo la protesta nel voto contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, ma qui non si tratta di votare un provvedimento cattivo!

A R T O M . Alle considerazioni fatte dai senatori Martinelli e Trabucchi, ne aggiungo, poi, un'altra ancor più grave: e cioè che la paura che siano colpite anche le scorte, una preoccupazione che tutti avranno, rappresenterà una paralisi per l'attività artigianale; e allora non si faranno più crediti sulle scorte, con la conseguenza che si diminuiranno le possibilità creditizie e i vantaggi del disegno di legge in discussione. Per tale motivo particolare voto contro l'articolo in esame.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi rimetto alle decisioni della Commissione, anche se penso che la proposta fatta dal senatore Bonacina sia tale da rassicurare sul raggiungimento degli scopi verso cui hanno dimostrato di tendere molti senatori. Comunque, rinnovo la preghiera di tener presente la necessità di una rapida approvazione del provvedimen-

to, dato che il Ministero è continuamente oggetto di pressioni in tal senso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e alla copertura dell'onere relativo verrà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

T R A B U C C H I . Mi rendo pienamente conto della difficoltà di reperire i fondi per la copertura degli oneri relativi al disegno di legge. Mi sembra illogico, però, che per dare alle imprese artigiane la possibilità di ottenere crediti, le si debba privare degli stanziamenti diretti all'ammodernamento delle loro produzioni. Mi auguro pertanto che nei bilanci a venire sia ripristinato integralmente, e se possibile anche aumentato, il fondo da cui oggi attingiamo le somme necessarie.

P R E S I D E N T E . Mi associo pienamente all'osservazione del senatore Trabucchi.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Riconosco la legittimità dell'osservazione. Debbo far presente però che ci siamo trovati nella necessità di attingere a quei fondi, che erano peraltro *ad libitum* del Ministero dell'industria e del commercio, proprio allo scopo di agevolare il credito per tutto il settore artigiano. Le stesse

categorie interessate, d'altra parte, hanno accolto volentieri anche la parte finanziaria del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucalossi ed altri e Cengarle ed altri: « Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari » (598) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucalossi, Vizzini e Orlandi; Cengarle, Storti, Cavallari Nerino, Caiazza, Gagliardi, Girardin, Ceruti Carlo e Toros: « Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1964, il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 14 luglio 1959, n. 515, è prorogato al 31 dicembre 1966.

R O S E L L I, relatore. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il legislatore ha sempre concesso, nel passato, il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari. Nel 1953, però, tale age-

volazione fu abolita con l'entrata in vigore del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. Per ovviare alla inevitabile decurtazione del valore delle prestazioni previdenziali ed assicurative a favore dei lavoratori che ne sarebbe derivata, fu poi approvata la legge 15 marzo 1956, n. 165, successivamente prorogata nel 1959 per cinque anni. Essendo venuto a scadere il termine, è stato presentato il disegno di legge in esame, il quale, nel testo originario, prevedeva il rinnovo quinquennale; l'altro ramo del Parlamento, però, con prudenza e saggezza, ha voluto concederlo soltanto per 2 anni.

Detto ciò, non mi rimane che ricordare la proposta di legge a suo tempo presentata dal senatore Cenini per una totale revisione della legislazione in materia di esenzioni dall'imposta di bollo. In attesa che il Governo provveda al riguardo e in considerazione anche che in altri settori si ha un simile trattamento, a titolo di assistenza, concordo con il testo approvato dalla Camera dei deputati che proroga l'esenzione *sic et simpliciter* sino al 31 dicembre del 1966. Desidererei però chiarimenti dall'onorevole rappresentante del Governo circa l'effettivo ammontare dell'esenzione.

B E R T O L I. Dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

T R A B U C C H I. Esprimo parere favorevole sul provvedimento in esame.

V A L S E C C H I, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo non può che esprimere il proprio parere favorevole in merito al disegno di legge. La proroga di due anni è necessaria per uno studio approfondito della materia.

Per quanto riguarda l'ammontare della esenzione, che l'onorevole relatore ha chiesto di conoscere, non sono in grado, in questo momento, di fornire dati precisi, poichè vi sono obiettive difficoltà di conteggio.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)26^a SEDUTA (7 ottobre 1964)

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri: « Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili » (222) e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: « Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili » (486)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Veronesi, Bergamasco, D'Andrea Andrea e Nicoletti: « Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili » e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Salari, Baldini, Tiberi, Cagnasso, Donati, Zaccari e Moneti: « Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ».

Data l'identità della materia trattata nei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

CENINI, *relatore*. Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri propone la modifica del termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'im-

posta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili. Tale articolo dà facoltà ai Comuni di fissare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la data di riferimento iniziale al 1° gennaio del decimo anno antecedente, e di rivolgersi, quindi, a quei contribuenti che hanno realizzato incrementi di valore con vendite effettuate durante il decennio. Tutti coloro che facevano parte di questa Commissione nella passata legislatura certamente ricorderanno che, in sede di discussione della legge che ha istituito l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, si ebbe cura di non introdurre emendamenti al fine di evitarne il ritorno alla Camera dei deputati. Vi era il pericolo, infatti, che, essendo ormai a fine legislatura, il disegno di legge potesse non essere approvato prima dello scioglimento delle Camere. Di conseguenza, in quell'occasione furono approvate talune disposizioni, pur essendosene rilevata l'imperfezione.

Vi è, ad esempio, l'incongruenza che mentre l'articolo 25, al terzo e quarto comma, fissa il termine di 180 giorni per le dichiarazioni riguardanti gli intestatari di cui all'articolo 3 (società di capitale e soggetti proprietari di aree del valore superiore ai 100 milioni), l'articolo 27 dispone un termine di 60 giorni per tutti gli altri, i quali sono soggetti agli effetti della retrodatazione del termine di riferimento iniziale. Tale periodo mi sembra inadeguato per diverse ragioni e perciò ritengo equa la proposta del senatore Veronesi di portarlo a 120 giorni.

La questione ha importanza soprattutto per la gravi sanzioni previste dalla legge a carico di coloro che non effettuino in tempo utile le dichiarazioni. Se, infatti, riteniamo che il termine di 60 giorni sia troppo breve, non mi pare fuori posto il dettato dell'articolo 2 che rimette in termini coloro che sono assoggettati all'obbligo della dichiarazione e li esclude dalle sanzioni previste, purchè effettuino la dichiarazione stessa entro i 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri, che apporta una modifica all'articolo 17 della stessa legge

istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, prende invece in considerazione un termine che riguarda l'Ente impositore, cioè i Comuni. Lo scopo che si prefigge è di ovviare in parte alle gravi difficoltà in cui tali enti si sono venuti a trovare a causa dell'enorme mole di lavoro conseguente alla facoltà ad essi attribuita di fissare al 1° gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale è stata presa la deliberazione di istituire l'imposta, la data di riferimento per la determinazione dell'incremento tassabile. È accaduto, infatti, che soprattutto nei Comuni maggiori — dove il commercio delle aree è stato evidentemente notevole — il numero delle dichiarazioni presentate è stato superiore a quello previsto, con conseguente impossibilità di provvedere, nel termine di un anno, alla rettifica delle dichiarazioni stesse. Senza considerare, poi, che gli Enti locali molto spesso non sono forniti di una attrezzatura sufficiente e che per assumere tutte le informazioni necessarie allo scopo occorre obiettivamente un lasso di tempo superiore ai 12 mesi stabiliti.

Onde ovviare a tali difficoltà, si propone appunto di elevare a due anni il periodo di tempo anzidetto.

Per le ragioni esposte, mi dichiaro favorevole ai due disegni di legge e ne raccomando l'approvazione.

G I G L I O T T I. Debbo purtroppo constatare che la legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, fu congegnata in modo tale da mettere in gravi difficoltà i Comuni. Se, infatti, per ciò che riguarda i contributi di miglioria, potrà portare a qualche risultato apprezzabile, per il resto mi sembra che finora gli Enti locali interessati abbiano speso per i servizi più di quanto hanno incassato, giacchè si sono trovati nella necessità di dover organizzare veri e propri uffici, provvedendo al reclutamento di personale, specialmente tecnico. La difficoltà incontrata nell'organizzazione di tali servizi spiega perchè il termine di un anno previsto dalla legge si sia dimostrato assolutamente insufficiente. Nell'at-

tuale situazione e evidentemente necessario stabilire delle disposizioni che possano ovviare agli inconvenienti cui ho accennato. Per questi motivi il nostro Gruppo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 486.

Non siamo invece favorevoli al disegno di legge n. 222 che, come ha riferito l'onorevole relatore, stabilisce una sanatoria per i molti proprietari che non hanno presentato la dichiarazione di incremento di valore relativo alle aree vendute. L'articolo 2, che consente a tutti costoro, contravventori di precise disposizioni di legge, di prorogare la denuncia fino ad un termine lontanissimo, dice infatti testualmente: « Le sanzioni previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 246, non si applicano qualora le dichiarazioni di cui all'articolo 27 della legge stessa siano state presentate oltre i 60 giorni dalla data di avviso del Sindaco di cui all'articolo 43 della legge medesima, ma entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ». Dal che si rileva non solo che tali contribuenti non vanno più incontro ad alcuna sanzione, ma — cosa ancor più deprecabile — che il termine originario dei 60 giorni è prorogato in modo pressochè indeterminato, essendo condizionato all'entrata in vigore del provvedimento in esame. Noi non possiamo che essere contrari a simili soluzioni.

C E N I N I, relatore. La questione che si pone è, dunque, se rimettere o no i contribuenti in termini. Nè avrebbe alcun valore approvare soltanto la prima parte del disegno di legge: fissare un nuovo termine di 120 giorni — peraltro già scaduto — indipendentemente dalla sanatoria delle sanzioni sarebbe senza significato perchè le dichiarazioni ormai non si devono più presentare.

G I G L I O T T I. Si tratta dunque di una legge inutile!

A R T O M. L'importanza sta tutta nel condono fiscale che permetterebbe maggiori introiti a favore dei Comuni.

B E R T O L I . Le denunce devono essere fatte anche se è scaduto il termine, e si devono applicare le sanzioni previste.

C E N I N I , *relatore*. Se si accetta il principio che il termine di 60 giorni è troppo breve, bisogna provvedere anche per le sanzioni, e l'unico modo è quello di rimettere in termine i contribuenti. I 120 giorni che oggi andiamo a concedere, infatti, sono ormai trascorsi, sicchè l'unica soluzione possibile è quella adottata con l'articolo 2, che prevede che le sanzioni non si applicano qualora le dichiarazioni siano presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

G I G L I O T T I . Vi è anche una questione di principio che non può essere sottaciuta. Mi sembra fuor di luogo che, approvata una legge in cui si stabiliscono non solo i termini per la presentazione delle dichiarazioni, ma anche le eventuali sanzioni, si debba poi ricorrere all'espedito di prorogare il termine ad evitare l'applicazione delle sanzioni stesse. Ciò rappresenta per il contribuente un vero e proprio incoraggiamento a non osservare le leggi fiscali nella fondata speranza — e vorrei dire certezza — di una successiva legge di sanatoria di tutte le contravvenzioni. È per questo che la nostra opposizione al disegno di legge n. 222 si fonda sul suo stesso principio informatore.

C E N I N I , *relatore*. Mi si consenta di aggiungere che il ministro Pieraccini, allora titolare del Dicastero dei lavori pubblici, quando fu presentata la proposta di legge, aveva comunicato ai proponenti il parere favorevole del suo Ministero proprio per una considerazione di carattere equitativo. Egli si riferiva, cioè, ai diversi termini stabiliti nella legge 5 marzo 1963, n. 246, per le società e per i privati.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non può non esprimere parere favorevole su ambedue i disegni di legge, anche se in merito a quello d'iniziativa del senatore Spigaroli

potrebbe forse avanzare qualche riserva di ordine generale. L'elevazione da uno a due anni del periodo entro il quale i Comuni devono portare a termine le operazioni riguardanti le rettifiche delle dichiarazioni, potrebbe infatti portare ad un rallentamento dell'attività degli Enti locali. Tali dubbi però sono fugati in considerazione soprattutto delle sollecitazioni che ci vengono in materia da ogni parte. Debbo aggiungere, infine, che i due disegni di legge hanno sicuramente precorso un'analogha iniziativa del Governo.

Circa le osservazioni fatte dal senatore Gigliotti, vorrei far rilevare che, se da una parte ha fondamento la questione di principio da lui sollevata, è pur vero ciò che lo stesso diceva all'inizio del suo intervento: la legge è complicata, difficile. Io ho tutta un'esperienza personale in proposito giacchè ho dovuto spiegarla punto per punto al mio segretario comunale. Sorgono continuamente dubbi, mentre si profilano al limite dell'applicazione della legge innumerevoli cause. In tale materia saremo chiamati ad intervenire non una, ma più volte, e proprio dall'esperienza che ce ne deriverà potremo stabilire l'indirizzo migliore su cui muoverci. Noi riteniamo però che là dove esiste la possibilità di mandare a definizione almeno un certo numero di partite, sia opportuno farlo, soprattutto nell'interesse dei Comuni. Siamo, dunque, favorevoli alla proposta del senatore Veronesi anche in considerazione della difficoltà di comprensione e di interpretazione che la legge presenta per gli stessi contribuenti, alcuni dei quali probabilmente non saranno riusciti neppure a leggere tutti i 37 articoli di cui è composta. Quando le leggi sono tanto complicate, finiscono per produrre effetti contrari a quelli voluti. Ciò non esclude che vi sia qualche contribuente in malafede, ma si deve obiettivamente riconoscere che, specialmente per i piccoli proprietari, le difficoltà incontrate costituiscono un serio motivo di ritardo.

Considerata pertanto l'opportunità di rimettere in moto il processo delle dichiarazioni e dell'accertamento da parte dei Co-

muni, il Governo manifesta il proprio assenso su ambedue i disegni di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 222, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni degli incrementi di valore realizzati con la vendita delle aree ed assoggettabili ad imposta ai sensi del precedente articolo 25, devono essere presentate entro 120 giorni dalla data dell'avviso del Sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 43 ».

(È approvato).

Art. 2.

Le sanzioni previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 246, non si applicano qualora le dichiarazioni di cui all'articolo 27 della legge stessa siano state presentate oltre i 60 giorni dalla data dell'avviso del Sindaco di cui all'articolo 43 della legge medesima, ma entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

B E R T O L I. Insistiamo sulle ragioni della nostra opposizione e dichiariamo di votare contro il disegno di legge n. 222.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge numero 486, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione ».

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento della banda della Guardia di finanza » (694)

P R E S I D E N T E, f.f. relatore. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della banda della Guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Salarì, impegnato nei lavori dell'Aula, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Il provvedimento che è all'esame della Commissione è inteso a risolvere tutti i problemi ordinativi e tecnici della banda della Guardia di finanza. Le disposizioni fondamentali previste nel provvedimento in esame sono state preliminarmente concordate con i Ministeri della difesa e dell'interno. L'attuazione del provvedimento comporta un onere di lire 900.000, al quale si farà fronte riducendo gli stanziamenti del capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64.

Ritengo che nessuna obiezione possa essere sollevata per quanto riguarda la riforma in esame dell'ordinamento della banda della Guardia di finanza, per cui ne propongo l'approvazione agli onorevoli colleghi della Commissione.

L'unica cosa da segnalare, rilevata in seguito ad una più attenta lettura, è un errore materiale: nell'articolo 25, nell'elencazione degli strumenti, è stata inserita la « tromba in fa » in luogo dell'« oboe (con l'obbligo del corno inglese) ».

Si tratta, quindi, di riparare a questo errore materiale, commesso in sede di stesura del disegno di legge, con un emendamento tendente a sostituire alle parole: « tromba in fa », le altre: « oboe (con l'obbligo del corno inglese) ».

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Effettivamente, come risulta dalla Tabella A, allegata al disegno di legge, nell'organico delle terze parti B, al punto 2), è elencato « 3. Oboe (con l'obbligo del corno inglese) ». Tale strumento non è stato menzionato, per dimenticanza, nell'articolo 25 del disegno di legge, mentre è stato inserito un altro strumento.

Pertanto il Governo è favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dal Presidente.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

ORDINAMENTO

Art. 1.

L'organico della banda della Guardia di finanza è compreso nell'organico generale del Corpo ed è così stabilito:

- 1 ufficiale, maestro direttore,
- 1 maresciallo maggiore, carica speciale, vice direttore,
- 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri, musicanti.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e finanzieri in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

(*E approvato*).

Art. 2.

L'organizzazione strumentale della banda e la classificazione del personale in relazione allo strumento suonato risultano dalla tabella A annessa alla presente legge.

(*E approvato*).

TITOLO II

RECLUTAMENTO

CAPO I

Norme generali.

Art. 3.

Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi, indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.

Il numero dei posti da ricoprire è fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria e dichiara i vincitori dei concorsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con determinazione del comandante generale.

La commissione per il concorso concernente il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore è così composta:

un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente;

due insegnanti di composizione nei Conservatori di Stato, membri;

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda, membri;

un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vice direttore, è così composta:

un colonnello della Guardia di finanza, presidente;

un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;

due maestri diplomati nella tecnica per banda, membri;

l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono così composte:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;

un insegnante di composizione o di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;

due maestri diplomati nella tecnica per banda, membri;

l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

(È approvato).

CAPO II

Reclutamento del maestro direttore.

Art. 5.

Il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il 35°. Per i concorrenti che siano musicanti della banda del Corpo, si prescinde dal limite di età;

2) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto regolarmente riconosciuto;

3) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

(È approvato).

Art. 6.

Il concorrente classificato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, direttore della banda del Corpo.

La nomina decorre ad ogni effetto dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

Il concorrente già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esista vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

(È approvato).

CAPO III

Reclutamento del vice direttore.

Art. 7.

Il reclutamento del vice direttore della banda ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle Forze Armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età;

2) abbiano conseguito, in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato delle prime parti, previste dalla tabella A annessa alla presente legge.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

(È approvato).

Art. 8.

Il concorrente classificato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato maresciallo maggiore carica speciale della Guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

La nomina, decorre ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

(È approvato).

CAPO IV

Reclutamento dei musicanti.

Art. 9.

Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti ha luogo mediante concorso per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene emanato il bando, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 30°. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia, in attività di servizio. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

Sono indetti separati concorsi per ciascuna parte e suddivisione di parte in cui vanno classificati i musicanti ai sensi del precedente articolo 2 e della tabella allegata A.

In ciascun concorso, a parità di merito, è data la preferenza ai musicanti della banda della Guardia di finanza e, fra questi, ai più elevati in grado. In caso di parità di grado è data la preferenza al più anziano.

(È approvato).

Art. 10.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.

Con tale grado essi sono sottoposti ad esperimento per la durata di tre mesi durante i quali prestano servizio nella banda e seguono un corso d'istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio del Corpo.

Al termine dell'esperimento viene espresso su ciascun musicante giudizio di idoneità a prestare servizio nella Guardia di finanza, da parte di una commissione composta dal Generale comandante delle scuole, dal Comandante della legione allievi e dall'Ufficiale maestro direttore della banda.

I musicanti riconosciuti non idonei, se provenienti dai militari del Corpo, sono restituiti al servizio prima espletato; se provenienti dalle altre Forze Armate dello Stato, sia in servizio sia in congedo, e dai civili, sono licenziati senza diritto ad alcuna indennità o a trattamento di quiescenza.

I vincitori dei concorsi provenienti dai musicanti della banda della Guardia di finanza o dai sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio, se di grado uguale a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati con grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la parte stessa e conservano la posizione di stato e l'anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

(È approvato).

TITOLO III

STATO

CAPO I

Disposizioni per il maestro direttore.

Art. 11.

L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre di anno in anno che l'ufficiale maestro direttore di banda sia mantenuto in servizio permanente oltre l'età anzidetta, fino al compimento del 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore è di 4 anni.

(È approvato).

Art. 12.

L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 4, secondo comma.

Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

(È approvato).

CAPO II

Disposizioni per il vice direttore della banda e per i musicanti.

Art. 13.

Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 4, terzo comma.

Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

(È approvato).

Art. 14.

I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda, celibi, possono essere autoriz-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

26ª SEDUTA (7 ottobre 1964)

zati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

(È approvato).

Art. 15.

I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri, musicanti della banda della Guardia di finanza, che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o continuativo, sino al compimento del 59° anno di età, purchè conservino piena efficienza artistica e idoneità fisica.

Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Comandante generale.

(È approvato).

Art. 16.

Il sottufficiale, l'appuntato o il finanziere musicante della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta dell'ufficiale maestro direttore di banda è sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 4, quarto comma.

Se la commissione giudica il musicante non più idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dal successivo articolo 18 per la parte nella quale viene trasferito.

Il musicante giudicato dalla commissione non idoneo per tutte le parti cessa di far parte della banda e perde il relativo stato giuridico, ma continua ad appartenere al Corpo, conservando il proprio grado e la propria anzianità.

(È approvato).

TITOLO IV
AVANZAMENTO

CAPO I

*Avanzamento dell'ufficiale
maestro direttore.*

Art. 17.

L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di maggiore.

L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella B annessa alla presente legge. Se giudicato idoneo, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore e con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità di grado di cui alla predetta tabella. L'eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

(È approvato).

CAPO II

*Avanzamento dei sottufficiali
ed appuntati musicanti.*

Art. 18.

L'avanzamento dei musicanti della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità. Non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

L'avanzamento ha luogo: fino al grado di maresciallo maggiore per i sottufficiali prime parti A e prime parti B; fino al grado di maresciallo capo per i sottufficiali seconde parti A e seconde parti B; fino al grado di maresciallo ordinario per le terze parti A e per le terze parti B.

(È approvato).

Art. 19.

Il musicante ha titolo a conseguire l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e per la sua

parte, della tabella C annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art. 20.

Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento consegue la promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado.

La promozione è disposta anche se non esista vacanza nel grado superiore; l'eventuale eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

(È approvato).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, al personale della banda si applicano, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

(È approvato).

Art. 22.

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge l'acquisto e la

manutenzione degli strumenti sono a carico dell'Amministrazione.

Per i musicanti già in servizio sono a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprietà dei musicanti stessi.

(È approvato).

Art. 23.

Può essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione della banda del Corpo della Guardia di finanza a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

In tali casi, qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria residenza, all'ufficiale direttore, al maresciallo maggiore carica speciale vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

Le spese per tale trattamento e quelle per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli Enti o Comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Eventuali altre somme erogate dagli enti e comitati richiedenti sono direttamente versate al Fondo assistenza finanziari.

(È approvato).

Art. 24.

I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato, per intero il periodo di tempo even-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)26^a SEDUTA (7 ottobre 1964)

tualmente trascorso nella banda in qualità di allievi musicanti e nei limiti di un terzo della sua durata anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati, anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui al precedente articolo 20.

Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

(È approvato).

Art. 25.

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, tra i musicanti terza parte *B* gli allievi musicanti di cui agli articoli 22, 28 e 34 della legge 7 giugno 1937, n. 913, che ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1937 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1941, risultano titolari dei seguenti strumenti:

clarinetto soprano in sib;
trombone contrabbasso in sib;
flauto e ottavino;
saxofono baritono in mib e basso in sib;
tromba in fa;
corno in fa o in mib;
flicorno basso grave in fa;
flicorno contrabbasso in sib.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato per intero il periodo trascorso nella banda in qualità di allievi musicanti e nei

limiti di un terzo della sua durata anche lo eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati, anteriormente all'inserimento nel complesso bandistico come allievi musicanti.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

A questo articolo propongo il seguente emendamento tendente a sostituire, nell'elencazione degli strumenti, alle parole: « tromba in fa », le altre: « oboe (con l'obbligo del corno inglese) ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 25, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 26.

Ai musicanti seconde parti della banda, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari del 2° clarinetto soprano in sib n. 5 e dei piatti n. 2 e che per effetto del precedente articolo 24 sono inquadrati, rispettivamente, nelle terze parti *A* e *B*, si applicano le disposizioni che regolano la carriera dei musicanti appartenenti alle seconde parti *B*.

(È approvato).

Art. 27.

Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della guardia di finanza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui agli articoli 24 e 25 saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge stessa fan-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)26^a SEDUTA (7 ottobre 1964)

no parte del complesso bandistico quali esecutori aggregati.

Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 24.

(E approvato).

Art. 28.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 an-

nue si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle tabelle allegate, di cui do lettura:

TABELLA A

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA
DI FINANZA SUDDIVISO IN PARTI

PRIME PARTI A

Organico: n. 12 unità

- 1) 1. Flauto
- 2) 1. Oboe
- 3) 1. Clarinetto piccolo in lab
- 4) 1. Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo lab)
- 5) 1. Clarinetto soprano in sib n. 1 (solista)
- 6) 1. Saxofono soprano in sib
- 7) 1. Corno
- 8) 1^a Tromba in sib acuto
- 9) 1. Flicorno sopranino in mib
- 10) 1. Flicorno soprano in sib
- 11) 1. Flicorno tenore in sib
- 12) 1. Flicorno basso in sib

SECONDE PARTI A

Organico: n. 18 unità

- 1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)
- 2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
- 3) 2. Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in lab)
- 4) 1. Clarinetto soprano in sib n. 2
- 5) 1. Clarinetto soprano in sib n. 2 bis
- 6) 1. Clarinetto soprano in sib n. 4
- 7) 2. Clarinetto soprano in sib n. 1
- 8) 2. Saxofono contralto in mib

PRIME PARTI B

Organico: n. 13 unità

- 1) 1. Clarinetto soprano in sib n. 1 bis (con l'obbligo del solista)
- 2) 1. Clarinetto soprano in sib n. 3
- 3) 1. Clarinetto contralto in mib
- 4) 1. Clarinetto basso in sib
- 5) 1. Saxofono contralto in mib
- 6) 1. Saxofono tenore in sib
- 7) 1. Fagotto
- 8) 2. Corno
- 9) 1^a Tromba in fa o mib
- 10) 1. Trombone tenore
- 11) 2. Flicorno sopranino in mib (con l'obbligo del solista)
- 12) 1. Flicorno contrabbasso in sib
- 13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)

SECONDE PARTI B

Organico: n. 20 unità

- 1) 2. Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
- 2) 2. Oboe (con l'obbligo del Corno inglese)
- 3) 1. Clarinetto soprano in sib n. 5
- 4) 1. Clarinetto soprano in sib n. 6
- 5) 2. Clarinetto soprano in sib n. 2
- 6) 2. Clarinetto soprano in sib n. 3
- 7) 2. Clarinetto contralto in mib
- 8) 2. Clarinetto basso in sib

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)26^a SEDUTA (7 ottobre 1964)*Segue: SECONDE PARTI A*

- 9) 1. Saxofono baritono in mib
- 10) 3. Corno
- 11) 2^a Tromba in sib (acuto) (con l'obbligo del trombino in fa)
- 12) 1^a Tromba in sib basso
- 13) 2. Flicorno soprano in sib
- 14) 1. Flicorno contralto in mib
- 15) 2. Flicorno tenore in sib
- 16) 1. Flicorno basso grave in fa
- 17) Timpani (con l'obbligo della cassa del tamburo ed altri strumenti a percussione)
- 18) 1. Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)

TERZE PARTI A

Organico: n. 15 unità

- 1) 2. Clarinetto piccolo in lab
- 2) 1. Clarinetto soprano in sib n. 7
- 3) 1. Clarinetto soprano in sib n. 8
- 4) 1. Clarinetto soprano in sib n. 9
- 5) 1. Clarinetto soprano in sib n. 10
- 6) 2. Clarinetto soprano in sib n. 4
- 7) 2. Clarinetto soprano in sib n. 5
- 8) 3. Clarinetto contralto in mib
- 9) Clarinetto contrabasso in mib
- 10) 2. Fagotto
- 11) 3. Saxofono contralto in mib
- 12) 4. Corno
- 13) 3^a Tromba in sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa)
- 14) 3. Flicorno soprano in sib
- 15) 3. Flicorno tenore in sib

Segue: SECONDE PARTI B

- 9) 2. Saxofono soprano in sib
- 10) 2. Saxofono tenore in sib
- 11) Saxofono basso in sib
- 12) Contrabasso ad Anicia
- 13) 2^a Tromba in fa o mib
- 14) 2. Trombone tenore
- 15) Trombone basso in fa
- 16) 2. Flicorno contralto in mib
- 17) 2. Flicorno basso in sib
- 18) 1. Flicorno basso grave in mib
- 19) 2. Flicorno contrabasso in sib
- 20) 1. Piatti (con l'obbligo della Cassa ed altri strumenti a percussione)

TERZE PARTI B

Organico: n. 24 unità

- 1) 3. Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
- 2) 3. Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
- 3) 2. Clarinetto soprano in sib n. 6
- 4) 2. Clarinetto soprano in sib n. 7
- 5) 2. Clarinetto soprano in sib n. 8
- 6) 2. Clarinetto soprano in sib n. 9
- 7) 2. Clarinetto soprano in sib n. 10
- 8) 4. Clarinetto contralto in mib
- 9) 3. Clarinetto basso in sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in sib)
- 10) 4. Saxofono contralto in mib
- 11) 2. Saxofono baritono in mib
- 12) 5. Corno
- 13) 4^a Tromba in sib acuto
- 14) 3^a Tromba in fa o mib
- 15) 2^a Tromba in sib basso
- 16) 3. Trombone tenore
- 17) Trombone contrabasso in sib
- 18) 4. Flicorno soprano in sib
- 19) 3. Flicorno contralto in mib
- 20) 3. Flicorno basso in sib
- 21) 2. Flicorno basso grave in fa
- 22) 3. Flicorno contrabasso in sib
- 23) 2. Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)
- 24) 2. Piatti (con l'obbligo della Cassa ed altri strumenti a percussione)

(È approvata).

TABELLA B

AVANZAMENTO DELL'UFFICIALE MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento
Sottotenente	anzianità	2 anni
Tenente	anzianità	6 anni
Capitano	anzianità	8 anni

(È approvata).

TABELLA C

AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA
DI FINANZA

Grado	Forma di avanzamento	Periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento (anni)					
		prime parti		seconde parti		terze parti	
		A	B	A	B	A	B
Finanziere	anzianità	—	—	—	—	1	1
Appuntato	»	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere	»	2	2	2	2	3	4
Brigadiere	»	5	6	8	10	12	14
Maresciallo ordinario	»	3	4	6	7	—	—
Maresciallo capo	»	7	8	—	—	—	—

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Inclusionione della laurea in architettura fra i titoli di studio validi per l'accesso al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (649)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Inclusionione della laurea in architettura fra i titoli di studio validi per l'accesso al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 3, secondo comma, lettera A), n. 1, b) della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, è apportata la seguente modifica:

« b) per la branca " Manifatture tabacchi " e per la progettazione e costruzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'Amministrazione: laurea in ingegneria o laurea in architettura. Ai laureati in architettura può essere conferito un solo posto del ruolo organico del personale tecnico direttivo di detta branca di servizio ».

D E L U C A , *relatore*. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha dovuto finora, per la costruzione dei fabbricati occorrenti per lo svolgimento dei propri servizi, far ricorso all'opera di architetti esterni, in quanto non dispone di un proprio ruolo di architetti. La lacuna deriva dal fatto che l'articolo 14 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, contenente le norme di attuazione della legge istitutiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attribuisce a detta Amministrazione, per la costruzione dei fabbricati occorrenti per lo svolgimento dei propri servizi, le stesse facoltà demandate al Ministero dei lavori pubblici, ma, a differenza di quanto avviene per tale ultimo dicastero, senza disporre per la progettazione di un proprio ruolo di architetti. Ciò ha comportato, sinora, spese di notevole entità, nonchè l'auspicio, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in occasione della conces-

sione dei pareri ad esso richiesti dalla legge per la costruzione di fabbricati del Monopolio, che l'Amministrazione del monopolio si avvallesse nella predisposizione dei progetti di costruzione dei propri fabbricati, compresi quelli a carattere prettamente industriale, dell'opera di architetti.

Attualmente è in corso di esecuzione un programma che prevede la realizzazione di vari importanti complessi edilizi, tra cui la costruzione di tre nuove manifatture tabacchi a Palermo, Cagliari e Catania, la costruzione di vari depositi e della direzione della nuova salina di Sant'Antioco, oltre a quella di numerosi magazzini di vendita dei generi di monopolio.

Pertanto, allo scopo di evitare l'ulteriore esborso di notevoli somme, si è ritenuto di dotare l'Amministrazione di almeno un proprio funzionario architetto. Il provvedimento in esame persegue tale scopo, prevedendo l'inclusionione della laurea in architettura tra i titoli di studio validi per l'accesso al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, limitatamente a un solo posto, quindi senza alcuna maggiore spesa nè variazione nel ruolo organico.

Ciò premesso, ritengo il provvedimento giustificato ed anzi utile e ne propongo la approvazione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disegno di legge in esame risponde ad una necessità obiettiva, derivata anche dal fatto che finora nove concorsi, per 46 posti di ingegnere, sono andati deserti. Il Governo raccomanda, pertanto, alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari